

SCHEMA DI CONTRATTO

VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO IN PIEDI DERIVANTE DAL TAGLIO FITOSANITARIO DI SOPRASSUOLI DI PINO DOMESTICO (PINUS PINEA) COLPITI DA *TOUMEYELLA PARVICORNIS* E *TOMICUS DESTRUENS* RADICATI NELLA TENUTA PRESIDENZIALE DI CASTELPORZIANO

TRA

il SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, codice fiscale 00543100580, con sede in Roma, Via della Dataria, 96, per la stipula del presente atto rappresentato dal Vice Segretario generale per l'amministrazione e il personale, XXXXXXX, nato a XXXXX il XX/XX/XXXX, a ciò specificamente delegato e domiciliato per la carica presso la sede del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di seguito indicato per brevità anche "Amministrazione"

E

l'Impresa XXXXXXX di seguito indicata come "Impresa", con sede legale in XXXXX Via XXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXX, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXXX al n. XXXXXXXXXXX, domiciliata ai fini del presente atto in XXXX, Via XXXXXXX n. XX, nella persona del rappresentante legale XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXX il XX/XX/XXXX, le cui facoltà e attribuzioni nei riguardi dell'Impresa risultano dai documenti legali prodotti all'atto della presentazione dell'offerta

PREMESSO CHE

- a) con Determina a contrarre prot. n. XXXXX del XXXXX è stata assunta la volontà di procedere alla vendita di materiale legnoso in piedi derivante dal taglio fitosanitario di soprassuoli di pino domestico (*Pinus pinea*) colpiti da *Toumeyella parvicornis* e *Tomicus destruens* radicati nella Tenuta presidenziale di Castelporziano;
- b) l'Amministrazione ha svolto una un'asta pubblica, ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.P. n. 36/N del 22 dicembre 2016 e dell'art. 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- c) l'avviso d'asta è stato pubblicato sul sito istituzionale e il relativo estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5a Serie speciale - n. XX del XX XXXXX XXXX;
- d) l'asta è stata svolta avvalendosi della piattaforma per l'espletamento delle negoziazioni telematiche;
- e) con atto n. XXXXXXX del XXXXX è stata disposta a favore dell'Impresa l'aggiudicazione della suddetta asta;
- f) l'Amministrazione ha verificato in capo all'Impresa il possesso dei requisiti richiesti;
- g) l'Impresa ha versato a titolo di anticipo su quanto dovuto per l'acquisto del legname la somma di € XXXXXXXXXXXX
- h) l'Impresa ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, presentando copia di idonea polizza per responsabilità civile verso terzi e prestatori di opera stipulata con la Compagnia XXXXX– il XXXXX;
- i) costituiscono parte integrante del presente contratto tutti i documenti allegati

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

1. Il contratto ha ad oggetto la vendita di materiale legnoso in piedi (tronchi, legna e ramaglie) derivante dal taglio fitosanitario di soprassuoli di pino domestico (*Pinus pinea*) colpiti da *Toumeyella parvicornis* e *Tomicus destruens* radicati nella Tenuta presidenziale di Castelporziano. Il taglio interesserà piante morte o deperienti (ovvero con chioma vitale residua stimata visivamente pari o inferiore al 20%), distribuite su una superficie complessiva di ha 154,87.
2. Le masse legnose ritraibili stimate sono indicate nella Tabella 1 del capitolato speciale. La stima riportata ha carattere puramente indicativo e orientativo, in considerazione dell'anno di esecuzione del rilievo dendrometrico (2010) e della variazione di massa e volume conseguente l'attacco patologico e l'evoluzione del deperimento legnoso.
3. Il predetto quantitativo potrà essere incrementato fino a un massimo del 50% laddove l'Amministrazione ritenesse di procedere a ulteriori comparabili interventi di taglio, da assoggettarsi previamente agli iter autorizzativi di legge.

Articolo 2

(Termini di esecuzione)

1. Il contratto decorre dalla consegna del cantiere e ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi.
2. Le operazioni di taglio ed esbosco potranno svolgersi nei periodi dal 1 agosto al 28 febbraio all'interno del periodo di vigenza contrattuale. Tali operazioni dovranno essere concluse nel termine di 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla consegna del cantiere.
3. Le operazioni di cippatura e trasporto potranno svolgersi tutto l'anno all'interno del periodo di vigenza contrattuale.

Articolo 3

(Responsabile per l'Amministrazione)

1. Il responsabile per l'Amministrazione è il dott. xxxxxxxx (Tel: 06/46991).
2. Il responsabile per l'Amministrazione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede:
 - a. a rilevare e segnalare all'Impresa ogni eventuale difformità, rispetto a quanto stabilito nel presente contratto, che prevede l'applicazione delle penali;
 - b. a rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nell'esecuzione del contratto.

Articolo 4

(Responsabile per conto dell'Impresa e nominativi del personale addetto all'esecuzione)

1. L'Impresa comunicherà entro 3 (tre) giorni solari dalla data di stipula del presente contratto il nominativo ed i riferimenti personali (telefonici, postali ed elettronici) del Responsabile dell'esecuzione del contratto che interagirà con l'Amministrazione, in nome e per conto dell'Impresa medesima, in ordine all'esecuzione del contratto di cui trattasi.
2. Il Responsabile è tenuto a fornire i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e gestirne le relative eventuali sostituzioni in conformità con quanto stabilito con il successivo articolo 8.

Articolo 5

(Comunicazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, quando non diversamente e specificatamente indicato, sarà effettuata per iscritto e potrà essere consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o posta elettronica certificata ai rispettivi Responsabili dell'esecuzione del contratto, di cui ai due precedenti articoli.

Articolo 6

(Corrispettivi, termini e modalità di fatturazione e pagamento)

1. L'impresa corrisponderà all'Amministrazione il prezzo, al netto di IVA, di € /quintale XXXXXX;
2. Prima dell'uscita dalla Tenuta di ogni carico di cippato tutti gli automezzi di trasporto dovranno recarsi presso la pesa interna alla Tenuta per la quantificazione del carico trasportato.
3. Dopo l'avvio delle prestazioni contrattuali, ogni 14 giorni, la Direzione della Tenuta di Castelporziano emetterà fattura per tutti i carichi trasportati con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. L'Impresa si obbliga a provvedere al pagamento del corrispettivo delle singole fatture, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario.
5. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo l'Impresa sarà tenuta al pagamento all'Amministrazione di interessi di mora, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.
6. L'Amministrazione fatturerà gli ultimi lotti venduti al netto dell'anticipo versato dall'Impresa.

Articolo 7

(Obblighi ed adempimenti generali a carico dell'Impresa)

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti al corretto e completo espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in tema di sicurezza, igiene del lavoro, sanità ed ambiente.

3. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
4. L'Impresa si impegna altresì a rispettare le prescrizioni in vigore sul territorio nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 8

(Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali)

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel capitolato speciale. L'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Tenuta di Castelporziano continuerà ad essere utilizzata, per la destinazione istituzionale dal personale dell'Amministrazione, e/o da terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino degli spazi oggetto delle attività connesse all'esecuzione del contratto. L'Impresa, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi.
2. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere di pieno gradimento dell'Amministrazione. Per tale motivo, le stesse potranno accedere alla Tenuta di Castelporziano nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione dell'Impresa all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi, delle rispettive qualifiche e dei dati anagrafici. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, almeno 5 (cinque) giorni prima di ciascuna variazione.
3. Il preventivo assenso dell'Amministrazione alla richiesta di accesso, è pienamente discrezionale ed insindacabile. Qualora l'Amministrazione negasse tale assenso ad una o più risorse, l'Impresa è comunque obbligata a rispettare gli impegni contrattuali. L'Impresa deve sempre servirsi per le sue necessità di personale che abbia ricevuto il previsto assenso all'ingresso e non può in alcun modo far accedere nei luoghi oggetto delle prestazioni contrattuali persone alle quali sia stato vietato l'ingresso. Per le persone alle quali non viene concesso il detto benestare, l'Impresa non può chiedere ragioni o avanzare pretese, anche nel caso in cui ciò dovesse influire sui programmi di lavoro. L'Impresa prende atto che il sopracitato benestare ha comunque validità temporaneamente limitata: la durata di tale validità viene comunicata all'atto della concessione dello stesso ed alla sua scadenza deve essere ripetuto il procedimento di richiesta come sopra descritto.
4. Durante l'esecuzione delle attività contrattuali, il personale dell'Impresa dovrà esporre in maniera ben visibile una apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione.

5. L'impresa si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi della prestazione contrattuale.
6. L'Amministrazione potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione dei dipendenti dell'Impresa che risultassero inadonei, incapaci o manifestassero comportamenti scorretti. In tal caso, l'impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta.
7. L'Impresa si impegna a far osservare ai propri dipendenti l'obbligo di percorrere i soli percorsi pedonali e/o stradali indicati dall'Amministrazione per il tramite degli addetti alla vigilanza, nonché il divieto di circolare in luoghi diversi da quelli oggetto delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo.
8. L'impresa si obbliga, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 9

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10

(Sicurezza sul lavoro)

1. L'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
2. L'Impresa garantisce di aver opportunamente istruito i propri dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni al fine di tutelarne la relativa sicurezza.
3. L'Impresa ribadisce espressamente l'impegno a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.

4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 è allegato al presente contratto il DUVRI, che indica le misure necessarie per eliminare i rischi da interferenze. I costi della sicurezza relativi alle misure da adottare per ridurre i rischi da interferenza sono pari a € 3.368,13, IVA esclusa. Tali oneri sono a carico dell'Amministrazione.
5. Per la fatturazione di tali oneri, ai sensi del D.L. n. 66/2014 la fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, utilizzando i seguenti riferimenti:

Codice IPA:	3M266A
Codice fiscale:	00543100580
P.IVA:	IT00910831007
CIG:	xxxxxxxxxxxx
Intestazione	Presidenza della Repubblica (Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica) Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano Via Pontina, 690 – 00128 ROMA

6. Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica è inoltre soggetto al regime della scissione dei pagamenti (o *split payment*), di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015, nelle fatture elettroniche deve essere apposta l'annotazione "scissione dei pagamenti", a margine dell'importo dell'IVA applicata.

Articolo 11

(Responsabilità dell'Impresa)

1. L'impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.
2. L'Impresa è comunque impegnata a far osservare ai propri dipendenti il divieto assoluto di appropriarsi di materiali di qualsiasi genere esistenti in maniera palese ed occulta all'interno della Tenuta di Castelporziano, fermo restando che, qualora il personale summenzionato ne venisse trovato in possesso, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di natura amministrativa (immediato allontanamento dei responsabili dalla Tenuta) o penale (denuncia all'Autorità Giudiziaria).
3. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli eventuali ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni già indicate al precedente comma.

Articolo 12

(Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)

1. L'Impresa, per tutta la durata del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, causato a persone o beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, arrecato dal proprio personale o dai rispettivi automezzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze derivanti e/o connesse all'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Impresa stessa che dell'Amministrazione e/o di terzi.

- 2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Impresa ha soddisfatto gli obblighi assicurativi, così come richiesti nella lettera di invito, presentando copia di idonea polizza per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di opera di importo pari ad € 1.000.000,00 per sinistro (All. 7 al presente contratto).
- 3 Ove si rendesse necessario provvedere al rinnovo o proroga della polizza, l'Impresa si impegna a trasmettere, almeno sette giorni prima della scadenza la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.
- 4 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore per irregolarità o mancati pagamenti dei premi assicurativi, per danni riferibili all'eventuale subappalto o subfornitura e per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al comma 2.
- 5 L'Amministrazione resta pertanto esonerata da ogni responsabilità e non potrà quindi essere chiamata al risarcimento degli infortuni o dei danni richiamati al comma precedente, causati da qualsiasi evento.
- 6 L'operatore economico si impegna, senza alcuna riserva, ad informare immediatamente l'Amministrazione di ogni fatto o circostanza che possa modificare o annullare la validità della copertura assicurativa. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 7 Per i danni arrecati alle piante escluse dal taglio si applica l'articolo 8 del capitolato speciale. Il risarcimento sarà dovuto nel termine di 60 (sessanta) giorni dal verbale di rilievo danni di cui all'art. 8 del capitolato speciale.
- 8 Per i danni arrecati alla viabilità di servizio, si applica l'art. 9 del capitolato speciale. La rimessione in pristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire nel termine indicato in apposito verbale redatto a cura del Direttore dei lavori e del Responsabile aziendale.

Articolo 13 (Penali)

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di chiusura del cantiere di cui all'articolo 2, si applicherà una penale pari a €. 500,00 (Euro cinquecento/00).
2. È altresì prevista l'applicazione di una penalità pari a €. 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni violazione del divieto di accendere fuochi di cui all'art. 4 del Capitolato speciale. In tal caso, resta comunque impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'accensione di fuochi.

3. Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni dell'Impresa nei termini, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non accoglierle, quest'ultima applica le penali.
4. Le penali di cui al presente articolo verranno applicate mediante detrazione dall'anticipo corrisposto dall'Impresa.
5. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% dell'importo corrispondente al prezzo offerto moltiplicato per il "peso fresco pino totale", di cui alla Tabella 1 del capitolato speciale, pari a q 287.138,50, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto.
6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Art. 14

(Clausola risolutiva espressa)

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante invio di apposita comunicazione via PEC, nei seguenti casi:
 - qualora l'Impresa non sia più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'asta pubblica;
 - qualora l'Impresa abbia rilasciato false dichiarazioni ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.;
 - nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% dell'importo indicato all'articolo 13, comma 5;
 - nei casi espressamente previsti agli articoli 8 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali), 16 (Divieto di cessione del contratto) e 18 (Obblighi di riservatezza).
1. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto alla restituzione dell'anticipo versato, al netto di eventuali corrispettivi già fatturati dalla Tenuta di Castelporziano e non ancora corrisposti dall'Impresa.

Articolo 15

(Recesso)

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, reso in forma scritta e trasmesso via PEC, in tutti i casi previsti dalla legge, tenuto espressamente conto di quanto indicato al comma successivo.
2. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Articolo 16
(Divieto di cessione del contratto)

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto a pena di nullità. In caso di cessione del contratto è prevista la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Articolo 17
(Divieto di pubblicità)

1. L'Impresa non potrà in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome della Presidenza della Repubblica e della Tenuta di Castelporziano.

Articolo 18
(Obblighi di riservatezza)

1. L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'Impresa si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia dei locali dell'Amministrazione all'interno dei quali è tenuto all'erogazione dei servizi.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. All'interno delle sedi del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sono vietate le riprese audiovisive o fotografiche, nonché qualunque forma di loro diffusione, anche tramite social network. In caso di violazioni, fermo l'obbligo, ove possibile, di interrompere e rimuovere senza indugio la condotta illecita, l'Amministrazione risolve il contratto e ha titolo ad ottenere il risarcimento del danno subito.
5. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma, nonché del divieto di cui al comma 4. L'Impresa, inoltre, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
6. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 17, l'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.

Articolo 19

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati raccolti nell'ambito delle attività amministrative derivanti dal presente contratto saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003, così come recepito dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con il D.P. 15 novembre 2019 n. 66/N.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Capo pro tempore del Servizio da cui dipende l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 20

(Spese ed oneri contrattuali)

1. Sono a carico dell'Impresa tutte le eventuali spese relative alla gestione amministrativa del presente contratto quali, a mero titolo esemplificativo, le spese di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle che fanno carico per legge all'Amministrazione.
2. È prevista la registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 21

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa relative alla esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

XXXXXXXXXX

Rappresentante legale

(XXXXXXXXXXXXX)

(Firmato digitalmente)

Segretariato Generale

della Presidenza della Repubblica

Il Vice Segretario Generale

per l'amministrazione e il personale

(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

L'Impresa, con la sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- art. 7 (Obblighi ed adempimenti generali a carico dell'Impresa);
- art. 8 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali);
- art. 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);
- art. 11 (Responsabilità dell'Impresa);
- art. 12 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa);
- art. 15 (Recesso);
- art. 16 (Divieto di cessione del contratto);
- art. 21 (Foro competente).

XXXXXXXXXX

Rappresentante legale

(XXXXXXXXXXXXXX)

(Firmato digitalmente)

Segretariato Generale

della Presidenza della Repubblica

Il Vice Segretario Generale

per l'amministrazione e il personale

(Firmato digitalmente)

Allegati:

- All. 1 Avviso d'asta;
- All. 2 Domanda di partecipazione;
- All. 3 Dichiarazione sul possesso dei requisiti;
- All. 4 Dichiarazione di offerta economica;
- All. 5 Capitolato speciale e relativi allegati;
- All. 6 DUVRI;
- All. 7 polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera;
- All. 8 copia contabile del bonifico di € XXX a titolo di anticipo su quanto dovuto per l'acquisto del legname